

REPERTORIO N° ____ del _____

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

CONTRATTO

relativo la fornitura triennale di dispositivi di protezione individuali e presidi chirurgici” per L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO”

TRA

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in Taranto al V.le Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata dal dr. Vito Gregorio Colacicco, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, nella qualità di Direttore Generale, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____, di seguito denominata per brevità “STAZIONE APPALTANTE”,

E

L’ Impresa _____, con sede in _____, CAP _____, alla Via _____ n.____, Partita I.V.A. _____, C.F. _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale n. _____, in qualità di procuratore, di seguito denominata per brevità “DITTA APPALTATRICE”;

PREMESSO

a) che con delibera del Direttore Generale n. 2364 del 30/10/2023 è stata indetta procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici e presidi chirurgici, per l’Azienda Sanitaria Locale Taranto, ai sensi dell’art. 59 d. lgs. n. 36/23;

b) ai sensi dell’art. 59 del d. lgs. la procedura non è finalizzata

all'individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa,

si perverrà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Qua-

dro, in quanto ritenuti idonei a fornire all'Azienda i prodotti oggetto di gara;

c) con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/__ la Ditta è ri-

sultata idonea e, per l'effetto, ammessa alla fornitura dei dispositi-

vi/sistema/impianto del lotto n. _____ ed ha manifestato espressamente la

volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i correlati servizi alle condizioni,

modalità e termini stabiliti nel presente contratto;

d) la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati,

nonché dal bando e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto delle forniture e delle prestazioni da eseguire, e, in ogni caso, che ha potu-

to acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle

stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto, acquisita e depositata agli atti d'ufficio e valutata dall'Azienda

come presupposto essenziale della presente stipula;

f) la Ditta ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.

_____ della _____ per un importo complessivo pari ad € _____

per il periodo di validità contrattuale (mesi 48), determinato ai sensi dell'articolo 13

del Disciplinare di gara;

g) la Ditta ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile rela-

tiva alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. _____ contrat-

ta con la compagnia _____, acquisita in data odierna agli atti d'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che le

parti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei rapporti con la Ditta regolati con il presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'Offerta Economica del Ditta (Allegato "D").

ARTICOLO 2

Definizione

1. Nell'ambito del contratto si intende per:
Amministrazione contraente: la Stazione Appaltante – ASL Taranto;
Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Ditta: la ditta appaltatrice o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'appalto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La gestione funzionale delle forniture, mediante l'assegnazione degli appalti specifici, verrà effettuata dall'Azienda con la quale la ditta procederà a svolgere e

coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto. In particolare, la verifica della corrispondenza e conformità delle forniture i con quanto previsto in sede di Offerta Tecnica ed Economica, sarà eseguita congiuntamente dalla Ditta e da personale incaricato della predetta Azienda.

2. All'Azienda spetterà:

3. procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla Ditta, esaurito positivamente il procedimento di verifica della conformità e congruità delle stesse rispetto alle forniture eseguite;

4. garantire l'adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente contratto.

5. È a carico della Ditta ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti con cui la stessa verrà a rapportarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; qualora la Ditta dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni provenienti da soggetti non legittimati, le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto e nessun diritto potrà essere vantato dalla medesima nei confronti dell'Azienda.

6. Qualora l'ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace e la Ditta non sarà tenuta a darne esecuzione.

ARTICOLO 4

Oggetto

1. Oggetto del presente contratto in accordo quadro è la fornitura è la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi chirurgici, come specificamente dettagliato nel Capitolato Tecnico per il periodo di mesi 36 in favore delle Aziende i cui fabbisogni sono compresi nell'accordo quadro;

2. Il presente contratto definisce la disciplina relativa ai rapporti nascenti dall'istituzione e definizione dell'Accordo Quadro nonché quella relativa

all'esecuzione del rapporto nascente tra le parti contraenti dall'affidamento degli appalti specifici, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura.

3. Con il presente contratto la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda a fornire i prodotti di cui alle proprie Offerte Tecniche ed Economiche nelle quantità, termini e condizioni rispettivamente indicate, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta in caso di affidamento degli appalti specifici e con i relativi ordini di fornitura.

Il fabbisogno riportato per ogni lotto nei documenti di gara è indicativo in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Puglia, ivi inclusi processi d'acquisto regionali centralizzati o convenzioni CONSIP e similari, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 488/99. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Il suddetto fabbisogno è riferito all'intero lotto oggetto dell'Accordo Quadro cui risultano ammesse tutte le ditte di cui alla deliberazione n. ___/ ___. Pertanto, l'Azienda affiderà gli appalti specifici ed inoltrerà gli ordini sulla base dei criteri individuati e descritti nell'art. 9 del Disciplinare di gara e delle effettive esigenze delle Strutture e la Ditta nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito, sulla base dei suddetti ordini.

4. Le prestazioni di cui al presente contratto ed ai singoli appalti specifici/ordinativi di fornitura non sono affidate alla Ditta in esclusiva e, pertanto l'Azienda, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa

vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi.

5. L'Azienda ha facoltà di richiedere alla Ditta, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui all' Allegato D – Schema di offerta economica" nei limiti previsti dalla legge per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini qui stabiliti. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente contratto, sia esaurito il quantitativo stabilito, alla Ditta potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo fino a concorrenza del limite e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120 comma 9 del d. lgs. n.36/2023.

In tal caso, l'eventuale erogazione di attività aggiuntive, relative ai servizi tecnico-professionali di supporto all'organizzazione, all'avvio, alla gestione ed al coordinamento delle attività, e alla reportistica non daranno comunque luogo a compenso.

ARTICOLO 5

Caratteristiche dei prodotti

1. Conformità alle norme: tutti i prodotti devono obbligatoriamente essere conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con d. lgs. n. 46/97.

2. Fornibilità: al momento della scadenza dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad esempio: iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute, ove previsto).

3. Sterilità: i prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla F.U.I. e alla Direttiva 93/42 CEE recepita con d. lgs. n.

46/97.

4. Confezionamento: tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, impedendo qualsiasi contaminazione. Detti imballaggi dovranno garantire l'integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell'Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea, deve permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalle normative vigenti.

5. Identificazione prodotti: tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- la descrizione del prodotto, comprensiva del nome e della misura;
- il codice del prodotto;
- l'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile";
- il lotto di produzione ed eventuale sterilizzazione;
- la data di scadenza e/o durata;
- la ditta produttrice;
- il marchio CE;
- le istruzioni per l'uso e la conservazione;
- le informazioni previste dall'etichetta dell'imballaggio individuale (per le confezioni multiple).

ARTICOLO 6

Utilizzazione del contratto

1.	L'Amministrazione contraente è tenuta ad utilizzare il contratto mediante l'emissione di ordinativi di fornitura inviati al Ditta, nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo di esecuzione; la Ditta dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2.	È a carico del Ditta ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano il contratto; qualora la Ditta dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il contratto, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'ambito dello stesso.
3.	Qualora l'ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace ed la Ditta non sarà tenuto a darne esecuzione.
ARTICOLO 7	
Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura	
La ditta dovrà effettuare la consegna dei prodotti aggiudicati, sulla base di quanto riportato nei singoli ordini di fornitura trasmessi a mezzo lettera o altra modalità anche elettronica ritenuta idonea e comunque disciplinata e ammessa dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche – fatte salve le previsioni specifiche in relazione agli ordini urgenti ed alla modalità di gestione della fornitura in conto deposito.	
L'invio dei singoli ordini di fornitura dovrà essere effettuato presso il seguente recapito della Ditta:	
ditta Ufficio ordini, via, città	
cap....., telefono n., fax n. cell.....	
- indirizzo PEC referente (sig.).	

ARTICOLO 8

Durata

1. Il rapporto contrattuale, che si instaura ad ogni effetto a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto - ovvero dall'affidamento anticipato degli appalti specifici, disposto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del d. lgs. n. 36/23 avrà validità di mesi 36 (trentasei).

2. La Ditta si impegna, alla scadenza del contratto, a prestare un'attività di collaborazione in favore dell'eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di svolgere forniture o attività comunque connesse a quelle oggetto del presente contratto.

3. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà della Azienda di richiedere alla Ditta la proroga del contratto di accordo quadro per il tempo tecnico necessario (12 mesi) per lo svolgimento e definizione della nuova procedura di gara, ai medesimi patti e condizioni giuridiche ed economiche.

ARTICOLO 9

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture ed alle prestazioni dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. La Ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati e nella docu-

mentazione ivi richiamata, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo e la decadenza dall'Accordo Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità relative al singolo appalto specifico, l'Azienda contraente potrà risolvere unicamente quest'ultimo).

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa, motivata e concordata deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nelle Offerte Tecniche della Ditta, da reputarsi come integralmente richiamati nel presente atto. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla data di stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene ogni relativa alea.

5. La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali, da svolgersi presso le Strutture interessate dell'Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività d'istituto: le modalità ed i tempi dovranno, comunque, essere concordati con la Direzione della Struttura stessa. La Ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7. La Ditta si obbliga a consentire alla Azienda nonché alla Struttura ed a quanti previsti nei successivi articoli, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 10

Obbligazioni specifiche del Ditta

1. La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto a:

a) fornire i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, negli allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e, in generale, negli altri atti di gara;

b) rispettare, in quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e negli ordinativi di fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli ordinativi di fornitura,

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

2. La Ditta si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La Ditta si impegna a predisporre e trasmettere, in caso di richiesta, alla Amministrazione contraente, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture.

4. La Ditta si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun ordine di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o col-

	laboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive	
	non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro appli-	
	cabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di	
	svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	3. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti col-	
	lettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni sti-	
	pulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
	5. La Ditta si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a	
	far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli	
	eventuali esecutori terzi di parte delle attività oggetto del contratto.	
	ARTICOLO 12	
	Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità	
	1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Ditta si obbliga, a	
	propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell'Amministrazione contraen-	
	te i dispositivi di cui è risultato aggiudicatario e ad effettuare le prestazioni con le	
	modalità stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto gara e	
	negli altri documenti di gara.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa,	
	ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle attività di traspor-	
	to, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", ed eventualmente rimozione e	
	asporto dell'imballaggio.	
	3. La merce viaggia a rischio e pericolo del Ditta, il quale dovrà, pertanto, adot-	

	tare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.	
	4. In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, la Ditta dovrà effettuare la consegna dei beni entro il termine e nel rispetto delle modalità indicati nel capitolato speciale d'appalto, pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15.	
	5. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordinativo di fornitura, la consegna dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.	
	6. Al ricevimento della merce, gli addetti del magazzino di consegna effettueranno i controlli previsti per le verifiche qualitative e quantitative del prodotto consegnato. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli, anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti non rilevabile al momento della consegna, la merce potrà essere comunque contestata.	
	7. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda Sanitaria, secondo le specifiche indicazioni, limiti e termini prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Nell'attesa del predetto ritiro, le merci saranno affidate alla custodia del Ditta, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria per gli eventuali o ulteriori danni che le stesse dovessero subire.	
	8. L'Azienda Sanitaria dovrà ottenere la sostituzione della merce contestata entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax, salvo particolari casi	

	d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della	
	quantità prevista, entro 48 ore. Nel caso in cui la Ditta rifiuti o comunque non	
	proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata il committente	
	procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità	
	della merce, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale differenza di prezzo,	
	oltre la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatta salva l'applicazione delle pe-	
	nali di cui al successivo articolo 15.	
	ARTICOLO 12	
	Corrispettivi e condizioni migliorative	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Ditta dall'Amministrazione contraente	
	in forza degli ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati, è quello indicato	
	nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "D".	
	2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestata a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrat-	
	tuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Ditta e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi	
	compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare al-	
	cun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente. Tutti gli obblighi ed oneri	
	derivanti al Ditta dall'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e	
	dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che ve-	
	nissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrat-	
	tuale.	
	3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Ditta	
	in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto,	
	fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facen-	
	dosi carico la Ditta di ogni relativo rischio e/o alea.	

4. La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

5. In ogni caso, i prezzi saranno ipso jure adeguati ai prezzi massimi di cui ai tariffari ministeriali di cui al D.M. Salute del 11/10/07 e s.m.i. pubblicato in GURI n. 264 del 13/11/07 ovvero contenuti in altre disposizioni di legge ove divengano per sopravvenienza, rispetto a questi, eccedenti.

ARTICOLO 13

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Ditta, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.

3. Ciascuna fattura emessa dal Ditta dovrà contenere il CIG assegnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, il riferimento al presente contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Ditta n. _____, presso Banca _____ filiale di _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, espressamente indicato e dedicato dal Ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di

tracciabilità dei pagamenti.

5. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la ditta ag-giudicataria dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i seguenti Sigg.ri:

• sig. _____, nato a _____, il
_____, C.F. _____, in qualità di
_____;

• sig. _____, nato a _____, il
_____, C.F. _____, in qualità di
_____;

• sig. _____, nato a _____, il
_____, C.F. _____, in qualità di
_____;

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti.

6. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. N. 192/12.

7. La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in contratto e nei

singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14

Trasparenza

1. La Ditta espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Ditta, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15

Inadempimenti contrattuali (penalità)

1. Premesso che trattasi di fornitura che prevede un'esecuzione periodica e suddivisa in più parti ed attesa la natura delle prestazioni dedotte, si conviene l'applicazione e cumulabilità delle seguenti penali, nei seguenti casi e per ognuno

	dei medesimi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto ai termini di cui al 	
	precedente articolo 13, comma 10, in misura giornaliera per un importo pari all'1	
	per mille del valore della fornitura in contestazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di non conformità della fornitura rispetto a quanto offerto dalla Dit- 	
	ta in sede di gara ed aggiudicato con appalto specifico, in misura giornaliera – per	
	ogni giorno di ritardo nella fornitura del prodotto conforme – per un importo pari	
	all'1 per mille del valore della fornitura in contestazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di mancata produzione di documentazione obbligatoria in misura 	
	giornaliera – per ogni giorno di ritardo nella produzione di detta documentazione –	
	per un importo pari all'1 per mille del valore della fornitura cui la documentazione è	
	riferita;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di riscontrato difettoso funzionamento delle apparecchiature, stru- 	
	mentari e software messi a disposizione dalla Ditta per l'utilizzo dei dispositivi in	
	contratto, in misura giornaliera per ogni giorno di ritardo nella fornitura delle appa-	
	recchiature, strumentari e software regolarmente funzionanti – per un importo pari	
	all'1 per mille del valore dei dispositivi cui tali accessori fanno riferimento ai fini	
	dell'utilizzazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ed obblighi di cui al precedente 	
	articolo 11, comma 1, lett. b) per un importo pari all'1 per mille del valore dei lotti di	
	cui al presente contratto.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
	delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comu-	
	nicare sempre per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due)	
	lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	

accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali sopra indicate.

3. Per l'applicazione delle penali, l'Azienda potrà emettere nota di debito ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, o potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni (come, a mero titolo di esempio, il maggior costo eventualmente sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del presente contratto da altra ditta).

ARTICOLO 16

Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, la Ditta è tenuto a costituire - entro lo stesso termine fissato per la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto - pena l'applicazione delle penali di cui sopra, una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente, nell'ammontare riveniente dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 del d. lgs. n. 36/23.

2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e prevedere la copertura ed estensione anche per gli eventuali ulteriori ordinativi di fornitura effettuati dall'Amministrazione contraente, rispetto al quantitativo contrattualmente stabili-

	to.	
	3. Tale cauzione definitiva potrà, quindi, essere prestata:	
	- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;	
	- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti	
	necessarie condizioni:	
	▪ essere incondizionata e irrevocabile;	
	▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbli-	
	gandosi il fideiussore, su semplice richiesta dell’Amministrazione contraente, ad ef-	
	fettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del sog-	
	getto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;	
	▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio-	
	ne del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod.	
	civ.;	
	▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.	
	4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito princi-	
	pale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbli-	
	gazioni del Ditta, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., in rela-	
	zione all’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti e per i relativi quanti-	
	tativi.	
	5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici as-	
	sunti dal Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e,	
	pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione contraente, fermo re-	
	stando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamen-	
	te sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.	
	6. La garanzia prestata opera nei confronti dell’Amministrazione contraente a	

far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso la Ditta, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.

9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 17

Riservatezza

1. La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipenden-

ti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. La Ditta potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Ditta stessa a gare e appalti.

7. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal d. lgs. n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, tanto di pazienti quanto di dipendenti della Ditta stessa e/o dell'Azienda e/o di terzi, causati in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

2. La Ditta, inoltre, ha presentato una polizza assicurativa - richiamata in premessa - con massimale pari/non inferiore ad € 3.000.000,00 per singolo sinistro - dedicata alla copertura, per l'intera durata del presente contratto, del rischio da responsabilità civile della medesima Ditta per lo svolgimento di tutte le prestazioni di cui al presente contratto, a beneficio dell'Azienda e dei terzi. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare ai medesimi

nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa - è condizione essenziale per l'Azienda, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto - ed ogni singolo appalto specifico - si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 20

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di forniture e dalle altre cause espressamente previste per il presente contratto, l'Azienda potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r ovvero tramite pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nei suoi allegati ed in tutti i documenti ivi richiamati.

2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti da parte del Ditta, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto.

3. In ogni caso, l'Azienda si riserva il diritto, senza onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il contratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

	presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	<ul style="list-style-type: none"> • qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura competente dall’Azienda contraente nei confronti della Ditta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso di mancata reintegrazione della cauzione/fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto e per ogni appalto specifico, ai sensi del precedente articolo 19; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • per azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Azienda; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • per violazione del divieto di cessione del contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di mancanza e/o incompletezza delle comunicazioni (o del loro tempestivo aggiornamento) di cui ai precedenti articoli 10, comma 1, lett. e) e 11, comma 1, lett. b) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • nei casi di cui agli articoli 9, comma 2 - 13, comma 3 - 20, comma 3 - 21, comma 9 - 22, comma 2 - 30, comma 3 e 10 - 31, comma 2 - 35. 	
	4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Azienda ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.	
	ARTICOLO 20	
	Recesso	
	1. L’Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r ovvero tramite pec, nei casi di:	

	<ul style="list-style-type: none"> • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di Strutture operative; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • giusta causa. 	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • fatto salvo quanto disposto dall'art. 124 del d. lgs. n. 36/23 qualora sia stato depositato contro la Ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • qualora la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della fornitura e dei servizi correlati e, comunque, di quelli previsti dal Bando e/o dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata individuata la Ditta medesima; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altra comprovata fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo appalto specifico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'acquisizione dei medesimi beni, oggetto di fornitura, in listini ufficia- 	

li/accordi quadro delle centrali pubbliche di committenza regionali o nazionali connotati dall'obbligatorietà dell'applicazione anche ai contratti in corso.

3. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Azienda.

4. In caso di recesso da parte della Azienda, la Ditta ha diritto al pagamento delle forniture eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ARTICOLO 21

Subappalto

1. La Ditta potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:
_____.

2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:

corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici.

3. La Ditta si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del

citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. La Ditta dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 della l. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Impresa aggiudicatrice, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto, la medesima, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto.

6. La Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. La Ditta si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non

avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al dif-
ferimento dei termini di esecuzione del Contratto.

8. La Ditta si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non tra-
smetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine,
l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulterio-
re subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai prece-
denti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto, sal-
vo il diritto al risarcimento del danno.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i re-
quisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 23

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
contratto ed i singoli appalti specifici da esso derivanti - ed i relativi singoli ordinativi
di fornitura - a pena di nullità delle cessioni stesse.

1. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al prece-
dente comma, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ovvero i singoli
appalti specifici.

1. Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.
120 co.12 e allegato II.14 art.6 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul prodotto acquistato, la Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenni l'Amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione contraente.

3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Ditta riconosce all'Amministrazione contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Ditta.

ARTICOLO 25

Responsabile della fornitura

1. la Ditta, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro 30 giorni dalla data dello stesso, un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Ditta nell'esecuzione del presente contratto.

2. Resta inteso che anche l'Amministrazione contraente provvederà a nominare un proprio referente.

3. Alla data di stipula del presente atto la Ditta dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della forn-

tura.

ARTICOLO 26

Evoluzione tecnica

La Ditta si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Azienda sulla evoluzione tecnica dei beni oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture, oggetto del medesimo contratto, e delle correlate prestazioni dei servizi, fermo restando quanto previsto nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel CSA e nell'offerta economica della Ditta, in merito alle condizioni giuridico ed economiche da applicare ed alle modalità da concordare con l'Azienda per le eventuali variazioni da apportare alla fornitura.

ARTICOLO 27

Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra la Ditta e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno demandate in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria per la sede legale dell'Azienda.

ARTICOLO 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciproca-

mente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'amministrazione contraente. In ogni caso l'amministrazione contraente, dando esecuzione al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Ditta e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Ditta all'amministrazione contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/03 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/03.

ARTICOLO 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Ditta tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per espressa previsione di legge.

2. La Ditta dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che la Ditta è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'appalto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Ditta.

ARTICOLO 30

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

ne.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio gli ordinativi di fornitura; in caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____, __/__/____

L'AMMINISTRAZIONE

LA DITTA

CONTRAENTE

Il sottoscritto _____, quale _____ del Ditta, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione del contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obblighi specifici del Ditta), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità), Articolo 12 (Corrispettivi e condizioni migliorative), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Arti-

colo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Clausola finale).

_____, __/__/____

LA DITTA
